



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Milano**  
Sezione Prima Penale

Composto dai Signori:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Dott. GIUSEPPE BOCELLI   | Presidente est. |
| 2. Dott. DANIELA A. FONTANA | Consigliere     |
| 3. Dott. IVANA CAPUTO       | Consigliere     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
nella causa del Pubblico Ministero

contro

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
**APPELLANTE - LIBERO - present**  
 residente a \_\_\_\_\_  
 domicilio eletto \_\_\_\_\_  
 domic. dich. \_\_\_\_\_  
 Imputato di : ARTT. 2 E 7 L. 895/67 commesso in \_\_\_\_\_ in data 18-03-2010  
 Difeso da: Avv. MARCO EMILIO CASALI Foro di PAVIA - **present**

- 1 -

ART. N. ....  
CAMPIONE CIVILE

N. 777/11 .....  
della sentenza

**3837/2010**  
del Reg. Gen. App.

3306/2007  
del Reg. Notizie di Reato

UDIENZA  
del giorno  
**03-03-2011**

Depositata  
in Cancelleria

**9 0 MAR 2011**

il .....  
Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO AUSILIARIO  
dott.ssa **LUCIANA BATTISTA**

Estratto esecutivo a  
Procura Generale .....

Proc. Rep. c/ Trib. di .....

il .....  
Ufficio corpi di reato di .....

Estratto alla Prefettura di .....

il .....

Estratto ex art. 15/27 D.M.  
334/89 al P.M. c/o trib.

di .....

il .....

Il Cancelliere

Redatta scheda

il .....

Il Cancelliere

Art. ....  
Campione penale

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di PAVIA  
643/2008 del 18-03-2010

con la quale veniva\_\_ condannat\_ , alla pena di:  
MESI 5 GIORNI 10 DI RECL. ED EURO 150 DI MULTA - GENERICHE -  
- DOPPI BENEFICI -  
- CONFISCA E VERSAMENTO AL COMILITER DELLE ARMI IN SEQUESTRO  
PER IL REATO DI ILLECITA DETENZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO E RELATIVO  
MUNIZIONAMENTO

per i\_ reat\_ :

ARTT. 2 E 7 L. 895/67 commesso in in data 18-03-2010.

In esito all'odierno dibattimento

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. GIUSEPPE BOCELLI

Sentito/i imputato/i.....

il Pubblico Ministero Dott. PIERO DE PETRIS

Il/i Difensore/i Avv. ....

i quali concludono come da verbale d'udienza.

~ 2 - B

## Motivazione

era tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Pavia per rispondere del reato

di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967 perché illegittimamente deteneva un fucile marca Altendorf and Wright Birmingham cal.12 mat. e una pistola marca Webley & Scott cal. 7.65 con cinque munizioni marca Fiocchi.

In 7.11.2007

Con sentenza in data 18.3.2010 il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole, e concesse le attenuanti generiche lo condannava alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione ed euro 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo i benefici di legge. Con la confisca di quanto in sequestro.

Avverso alla decisione si appellava l'imputato chiedendone la riforma mediante l'assoluzione perché il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato, previa eventuale acquisizione della documentazione medica comprovante le gravi condizioni in cui versava la figlia nei giorni avanti il 6.11.2007.

Le armi per cui è processo erano state regolarmente denunciate dal padre nel 1978 e per circa 30 anni detenute alla via di , ove appunto il genitore era vissuto sino alla morte (12.4.2006) insieme alla moglie.

Solo alla fine del 2007 quest'ultima aveva chiesto al figlio di trasferirle in luogo più sicuro (a causa di furti subiti in casa), ciò che avvenne sette/otto giorni prima del 6.11.2007, data in cui si recò dai Carabinieri per informarsi su come smaltirle. Nello stesso giorno i militari ispezionarono l'abitazione e vi rinvennero le armi, poste sotto sequestro.

Ciò premesso, ad avviso dell'appellante le norme contestate nulla precisavano sulla tempistica della denuncia, limitandosi l'art. 38 T.U.L.S. a disporre che chiunque detiene un' arma deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o se questo manchi al comando dei Carabinieri.

Tuttavia tale l'obbligo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, insorge quando il detentore abbia la materiale disponibilità delle armi per un tempo giuridicamente apprezzabile, posto che la ratio della norma risiede nell'esigenza di porre l'Autorità in grado di conoscere il luogo in cui le armi si trovano e le persone che ne abbiano la disponibilità, sì da facilitare i controlli e l'esecuzione degli ordini di consegna per ragioni di sicurezza.

Se così era, aveva adempiuto all'obbligo nel momento in cui informava i Carabinieri che deteneva i fucili, già denunciati nel 1978 dal padre, convinto che l'obbligo di denuncia fosse già stato adempiuto: intendeva solo disfarsi delle armi smaltendole correttamente e per questo s'era informato presso una pattuglia di passaggio, presentandosi poi in Caserma.

32 4

Comunque, proprio chiedendo informazioni sullo smaltimento di quei fucili aveva reso possibile ai Carabinieri di conoscerne l'esistenza e l'ubicazione, comportamento equipollente alla predisposizione di una rituale denuncia.

Peraltro, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sfornita di prova la tesi per cui le armi erano pervenute a poco tempo prima che si recasse dai Carabinieri, attesa la sequenza temporale di cui in narrativa, tenuto altresì conto che se non si occupò immediatamente della questione fu perché la figlia era stata ricoverata nel reparto rianimazione dell'ospedale (circostanza se del caso dimostrabile con idonea documentazione medica).

In definitiva il trasferimento delle armi dal luogo di originaria detenzione era avvenuto pochi giorni prima dell'accesso in caserma, un lasso temporale così esiguo da fare ritenere la condotta di legittima anche sotto il profilo della tempestività.

Preliminarmente, l'appello è tempestivo, avendo l'impugnante affidato al servizio postale (vedasi il timbro relativo) per raccomandata il plico contenente appunto l'atto d'appello, in data 3.5. 2010 e quindi nel termine di legge di 30 giorni decorrente dallo scadere di quello (ordinario, di giorni 15) di deposito della motivazione da parte del primo giudice.

Quanto al merito, la decisione del primo giudice, benché diligentemente motivata, merita nondimeno riforma.

E' da ritenersi assodato che il 6 di novembre 2007 si sia recato in caserma dai Carabinieri per chiedere conto delle modalità di smaltimento delle armi in parola: la circostanza sembra pacifica anche per il primo giudice e trova indiretto riscontro nella visita dei Carabinieri a casa sua il dì seguente a quello da questi indicato, per la ricerca delle armi, come deposto da Perra Roberto della locale stazione, pur se il suo ricordo appare confuso e non più chiaro è quello del collega Canfora Gerardo, che non rammenta, a distanza di anni, se si fosse trattato d'un controllo di routine, ovvero connesso alla visita in caserma di della quale per il vero neppure è sicuro, pur se non l'esclude ("onestamente vengono tantissime persone in caserma...") e pur se è certo che in precedenza mai fu eseguito controllo in quella casa.

La circostanza che avesse trasferito il fucile e la pistola alcuni giorni prima del suo accesso in caserma trova conferma nelle parole della madre ( ) che appunto colloca il trasloco alla fine del 2007.

, dal canto suo, ha dichiarato all'udienza del 18.3.2010 d'essersi voluto togliere quel "peso" (di detenere cioè delle armi) non "appena uscito dal reparto di rianimazione" dove la figlia era stata cinque giorni in coma, recandosi appunto dai Carabinieri allo scopo predetto.

Per il vero l'imputato non si pose il problema dell'esigenza di una nuova denuncia, credendo - inescusabilmente - che valesse ancora quella paterna, ma di fatto informò

- di - JB

i militari della presenza in casa propria di fucile e pistola (e la denuncia non postula requisiti essenziali di forma): ben allora può ritenersi, in definitiva, ch'egli abbia assolto - in via di fatto, si ripete - all'obbligo di legge.

Anche l'intertempo fra tale "denuncia" e l'effettivo possesso può reputarsi coerente con la previsione normativa, poiché ha prodotto, col consenso del PG (che ne ha peraltro chiesto l'assoluzione) documentazione sanitaria comprovante una grave malattia metabolica ereditaria della figlia (nata il ), richiedente anche dopo la dimissione ospedaliera (di fine settembre 2007) comunque il rispetto di rigorose diete alimentari e controlli clinici, come si ricava dalla relazione 5.II.2007 in atti. Che in siffatto contesto di comprensibili turbamento e preoccupazione, l'incensurato abbia "ritardato" di qualche giorno perché "distratto" da maggiori crucci, la sua visita in caserma, sembra scusabile, anche alla luce dell'oggettiva esiguità del lasso temporale e dello scrupolo di legalità perseguito, perché egli voleva essere in regola con la legge, ché altrimenti ben si sarebbe guardato dal recarsi in caserma.

Difetta pertanto il profilo soggettivo del reato, ciò che impone, come da dispositivo, l'assoluzione del prevenuto, cui vanno restituite le armi in sequestro, previa formalizzazione di regolare denuncia all'Autorità di PS.

P. Q.M.


visto l'art. 530 c.p.p. in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in data 18.3.2010  
assolve appellante dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Dispone la restituzione delle armi previa predisposizione di regolare denuncia.

Milano 3.3.2011

Il Presidente est.

Dot. Giuseppe Bocelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Luciana BATTISTA

